



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
presente copia conforme all'originale
lano, il 6 AGO 2004
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VII / 18598

Seduta del 5 AGO 2004

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO
Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario **Maurizio Sala**

Su proposta dell'Assessore

Maurizio Bernardo

Oggetto

DITTA ENI S.P.A CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE E. MATTEI, 1. VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 44889 DEL 05/08/99, RILASCIATA ALLA DITTA AGIP PETROLI S.P.A., PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D1) IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NELL'IMPIANTO IN COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE (PV), ALL'INTERNO DELLA RAFFINERIA DI SANNAZZARO DE' BURGUNDI (PV), VIA MATTEI 46, CONTESTUALE RINNOVO DELLA MEDESIMA E AGGIORNAMENTO DEI CODICI C.E.R. A SEGUITO DELLA DIRETTIVA 9 APRILE 2002 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, NONCHE' APPROVAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 13 GENNAIO 2003, N. 36. ART. 28 DEL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 E S.M.I. E ART. 17, COMMA 4 DEL D. LGS. 13 GENNAIO 2003, N. 36.

Il Dirigente

Adriano Vignali

Il Direttore Generale

Alli Paolo

L'atto si compone di 9 pagine
di cui 3 pagine di allegati,
parte integrante



VISTE:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- il d.m. Ambiente e Tutela del Territorio 13 marzo 2003;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

PRESO ATTO che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta ENI S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale E. Mattei 1, ha presentato:

- istanza, in atti regionali n. 6760 del 21/02/02, tendente a ottenere il proseguimento dell'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in adeguamento alla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- istanza in atti regionali n. 16439 del 13/05/03, tendente ad ottenere la volturazione da Agip Petroli S.p.A. ad ENI S.p.A., dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 44889 del 05/08/99, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi in conto proprio nell'impianto in Comune di Ferrera Erbognone (PV), all'interno della raffineria di Sannazzaro de' Burgundi (PV), via Mattei 46;
- nota, in atti regionali n. 31061 del 29/09/03, di trasmissione del piano di adeguamento dell'impianto esistente previsto dall'art. 17, comma 3, del d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- istanza in atti regionali n. 4168 del 04/02/04, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi in conto proprio nell'impianto in Comune di Ferrera Erbognone (PV), all'interno della raffineria di Sannazzaro de' Burgundi (PV), via Mattei 46, già autorizzato con d.g.r. n. 44889 del 05/08/99;

RICHIAMATE:

- la d.d.g. Urbanistica 9 giugno 1999, n. F/31702, avente per oggetto: "Progetto di ampliamento della discarica presso la raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, in comune di Ferrera Erbognone (PV) committente: Agip Petroli S.p.A. - Roma. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12.04.1996";
- la d.g.r. 5 agosto 1999, n. 44889, avente per oggetto: "Agip Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina, 449 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento della discarica di II categoria tipo B, conto proprio, nonché all'esercizio di attività di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Comune di Ferrera Erbognone (PV), all'interno della raffineria di Sannazzaro de' Burgundi, via Mattei 46. Artt. 27 e 28 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.", come rettificata dal d.d.g. Tutela Ambientale 10 aprile 2000, n. 9079;
- la d.g.r. 24 settembre 1999, n. VI/45274, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99.", come integrata dalla d.g.r. 48055 del 04.02.00 e dalla d.g.r. 5964 del 02.08.01;





la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14393, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla prima applicazione del d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e del d. m. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

VISTO la "Dichiarazione sostitutiva di certificazioni" (Art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000) che attesta la fusione per incorporazione della ditta Agip Petroli S.p.A. nella ENI S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale E. Mattei 1;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la fusione per incorporazione della ditta Agip Petroli S.p.A. nella ENI S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale Mattei 1, tale per cui il titolare dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44889 del 05/08/99 deve intendersi quest'ultima;
- la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con n. 00484960588 del 19.12.96 avente per oggetto: "Esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a Società, Enti o Imprese, di attività nel campo degli idrocarburi...";
- con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, il rappresentante in qualità di Direttore di raffineria e Procuratore della ditta ENI S.p.A. ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- l'ammontare totale della fideiussione che la ditta ENI S.p.A. deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1) di rifiuti non pericolosi, è determinato in € 2.085.616,88 ed è relativo a:
 - € 106.867,88 per una superficie totale (comprensiva del lotto A in fase di post-gestione) pari a 25.876 m²;
 - € 380.052,00 per una volumetria pari a 9.200 m³ (Lotto B);
 - € 495.720,00 per una volumetria pari a 12.000 m³ (Lotto C);
 - € 557.685,00 per una volumetria pari a 13.500 m³ (Lotto D);
 - € 545.292,00 per una volumetria pari a 13.200 m³ (Lotto E);
- la Provincia di Pavia con nota in atti regionali n. 9861 del 08/03/04, ha comunicato che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in oggetto anche in considerazione del fatto che, dai controlli effettuati, risulta che l'impianto è correttamente gestito;
- per quanto concerne le relazioni sul monitoraggio della qualità dell'aria, di cui alla d.d.g. Urbanistica F/31702/99, si ritiene:
 - che sia congrua l'attuale cadenza trimestrale di consegna;
 - che la relazione debba essere inviata a Regione (D.G. Servizi di Pubblica utilità e D.G. Qualità dell'Ambiente), Provincia di Pavia e Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
 - che la relazione debba essere compilata con particolare riferimento a quanto specificato nell'allegato III, punto 3, della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- che gli enti riceventi possono richiedere delle modifiche alle modalità di controllo





- (parametri, punti di misura, ecc.);
- per quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 36/03 il presente provvedimento costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del d.lgs. 372/99;
 - l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

PRESO ATTO della valutazione del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di volturazione dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 44889/99, rilasciata alla ditta Agip Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina 449, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) in conto proprio di rifiuti non pericolosi nell'impianto in Comune di Ferrera Erbognone (PV), all'interno della raffineria di Sannazzaro de' Burgundi (PV), via Mattei 46, alla ditta ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1, contestuale rinnovo della medesima e aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché approvazione del piano di adeguamento al d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di volturare l'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 44889/99 alla ditta Agip Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Laurentina 449, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) in conto proprio di rifiuti non pericolosi nell'impianto in Comune di Ferrera Erbognone (PV), all'interno della raffineria di Sannazzaro de' Burgundi (PV), via Mattei 46, alla ditta ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1;
2. di rinnovare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44889/99 alla ditta ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1, con contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché di approvare del piano di adeguamento al d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di far salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. 44889/99 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;
4. di dare atto che ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97 dalla Provincia di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottempera alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;





6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il Comune dove ha sede l'impianto;
8. di dare atto che per quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 36/03 il presente provvedimento costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del d.lgs. 372/99;
9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;
10. di rideterminare in € 2.085.616,88 l'ammontare totale della fidejussione che il soggetto autorizzato deve prestare a favore della Regione Lombardia per le operazioni di smaltimento in discarica (D1) di rifiuti non pericolosi, ed è relativo a:
 - € 106.867,88 per una superficie totale (comprensiva del lotto A in fase di post-gestione) pari a 25.876 m²;
 - € 380.052,00 per una volumetria pari a 9.200 m³ (Lotto B);
 - € 495.720,00 per una volumetria pari a 12.000 m³ (Lotto C);
 - € 557.685,00 per una volumetria pari a 13.500 m³ (Lotto D);
 - € 545.292,00 per una volumetria pari a 13.200 m³ (Lotto E);la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. V/45274 del 24.09.99 come integrata dalle dd.g.r. nn. VI/48055 del 04/02/2000 e VII/5964 del 02/08/2001;
11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10, per i lotti B, C e per la superficie totale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24.09.99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. VI/48055 del 04/02/2000 e VII/5964 del 02/08/2001;
12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato ed alla sede dell'impianto, trasmettendone copia ai Comuni di Ferrera Erbognone (PV) e Sannazzaro de' Burgundi, alla Provincia di Pavia, ed al Dipartimento dell'A.R. competente per territorio;





13. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso.



Il Segretario
Maurizio Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.



Ditta : ENI S.p.A.
Sede legale : Piazzale E. Mattei 1, Roma.
Ubicazione impianto: Ferrera Erbognone (PV), raffineria di Sannazzaro de' Burgundi (PV), via Mattei 46.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 La localizzazione dell'impianto, le sue caratteristiche e le operazioni ivi svolte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono quelle di cui alla d.g.r. 44889/99;
- 1.2 all'interno dell'impianto vengono effettuate operazioni di smaltimento (D1) in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi individuati, sulla base della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, dai seguenti codici C.E.R.:
- - 19.03.05. Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04;
 - - 16.08.04. Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807);
- 1.3 Il rifiuto di cui al C.E.R. 19.03.05 consiste esclusivamente nel rifiuto proveniente dall'impianto di inertizzazione che tratta i rifiuti decadenti dalla raffineria, e può essere depositato in discarica per un quantitativo inferiore a 100 t/die; il rifiuto di cui al C.E.R. 16.08.04 può essere depositato in discarica, previo confezionamento in big bags, per un quantitativo pari a 450 t/anno;
- 1.4 I lotti I,II,III e A della discarica controllata sono già esauriti;
- 1.5 Il piano di gestione prevede, sulla base dei conferimenti al 28/01/04, la saturazione dell'impianto in circa 9 anni, secondo il seguente schema:

Lotto	Superficie utile (m ²)	Volume (m ³)	Volume residuo (m ³)	Durata (mesi)
B	5.010	9.200	8.043	21
C	5.010	12.000	12.000	27
D	5.010	13.500	13.500	31
E	5.010	13.200	13.200	30
Totale	20.040	47.900	46.743	109

- 1.6 Il percolato prodotto dal corpo discarica viene trattato nell'impianto di depurazione interno alla raffineria;
- 1.7 Le coperture finali dei lotti autorizzati sono quelle di cui alle tavole 015-2 e 015-3 allegate al piano di adeguamento al d. lgs. 36/03.

2. Prescrizioni.

- 2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.lgs. 36/03 e dal d.d.g. Urbanistica n. F/31702 del 9 giugno 1999.
- 2.2 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto 1.2 che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27/07/84. Successivamente le caratteristiche dei rifiuti messi a dimora dovranno rispondere a quanto previsto dall'art. 3 del d.m. 13/03/03 con le modalità indicate dal piano di gestione operativa approvato con il presente provvedimento;
- 2.3 il rifiuto può essere conferito in discarica controllata di tipo II categoria B con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza al minimo semestrale sino al 16/05/05.



- Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste dall'allegato 2, punto 2.2, del d.m. 13.03.03, con le modalità indicate dal piano di gestione operativa approvato con il presente provvedimento;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Regione ed alla Provincia di Pavia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;
- 2.6 durante la sistemazione e la compattazione dei rifiuti le macchine operatrici non dovranno passare nelle fasce destinate ai big bags;
- 2.7 con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/03;
- 2.8 la relazione sul monitoraggio della qualità dell'aria, di cui alla d.d.g. Urbanistica F/31702/99, deve:
- essere consegnata trimestralmente a Regione (D.G. Servizi di Pubblica utilità e D.G. Qualità dell'Ambiente), Provincia di Pavia e Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
 - essere compilata con particolare riferimento a quanto specificato nell'allegato III, punto 3, della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
 - essere eventualmente modificata, per quanto concerne i criteri ed i parametri di controllo, in funzione delle richieste degli enti riceventi;
- 2.9 deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica, ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988;
- 2.10 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del d.lgs. 36/03;
- 2.11 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;
- 2.12 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;
- 2.13 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:
- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;
 - analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla d.g.r. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica, come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27.12.93, sino al 16.07.05. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalità previste dall'allegato 2, punto 2.2, del d.m. 13.03.03;
 - stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;
 - analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;
 - il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di collaudo di ogni settore;
- 2.14 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;
- 2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.16 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;



- 2.17 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 2.18 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;
- 2.19 le coperture finali dei lotti autorizzati devono essere raccordate a quelle dei lotti I, II, III e A al fine di evitare che si creino delle vie di scorrimento preferenziali delle acque di ruscellamento, che possano dare adito a successivi fenomeni di erosione.

3. Piani

- 3.1 Piano di gestione operativa. Il Piano, integrato dal piano di intervento per la protezione delle acque sotterranee, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato così come proposto.
- 3.2 Piano di gestione post-operativa. Il Piano è approvato con la seguente prescrizione:
 - nella pianificazione della cadenza degli interventi di manutenzione sul sistema di allontanamento delle acque meteoriche si deve tener conto del ciclo vegetativo delle specie arbustive piantumate e della piovosità nell'arco dell'anno;
- 3.3 Piano di sorveglianza e controllo. Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con le seguenti prescrizioni:
 - il livello della falda deve essere controllato mensilmente in fase di gestione operativa;
 - i controlli sulle acque superficiali di drenaggio devono essere eseguiti sui parametri e con le modalità delle tabb. 1 e 2 dell'allegato II al d.lgs. 36/03;
- 3.4 Piano di ripristino ambientale. Il piano è approvato così come proposto.



La discarica dispone di una propria viabilità all'interno del recinto fiscale della Raffineria per la movimentazione dei rifiuti, totalmente indipendente dal traffico esterno alla Raffineria, che corre lungo il perimetro dell'impianto e lo collega allo stabilimento produttivo attraverso un cancello sito all'estremità nord del settore. Ne consegue che il settore dello stabilimento contenente la discarica risulta a tutti gli effetti separato dalla restante parte dell'insediamento industriale, e dalle attività industriali ed agricole esterne.

L'aspetto fisico dei rifiuti smaltiti e della discarica nel suo insieme è tale da rendere pressoché nulla la percezione visiva dell'impianto dall'esterno. In virtù, inoltre, della localizzazione e delle specifiche tipologie di rifiuti smaltiti, nel seguito descritte, non si sono registrate in passato segnalazioni di disturbi ambientali sugli abitati derivanti da effetti quali odori, polveri, materiali trasportati dal vento o altro.

3.3 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI VIGENTI E PREGRESSI

I principali provvedimenti autorizzativi attinenti la discarica in esame sono i seguenti:

- **D.G.R. n. IV/41273 del 4 aprile 1989:** atto autorizzativo originario per la realizzazione e l'esercizio, da parte di *Agip Raffinazione S.p.A.*, di una discarica per rifiuti speciali, costituita dai lotti I, II e III, per una superficie complessiva di 20.000 mq, capacità utile totale di 45.000 mc ed una durata prevista di coltivazione pari a circa 10 anni. Il provvedimento autorizza l'esercizio del lotto I fino al 31 dicembre 1992;
- **D.G.R. n. V/28336 del 14 ottobre 1992:** autorizzazione all'esercizio del lotto II, con superficie pari a 5.000 mq e volume utile di 15.000 mc, fino al 20 aprile 1996;
- **D.G.R. n. VI/9688 del 1 marzo 1996:** volturazione dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio della discarica dalla ditta *Agip Raffinazione S.p.A.* alla ditta *Agip Petroli S.p.A.*
- **D.G.R. n. VI/13200 del 17 maggio 1996:** proroga dell'autorizzazione all'esercizio del lotto II al 20 settembre 1996;
- **D.G.R. n. VI/23362 del 20 dicembre 1996:** autorizzazione all'esercizio del lotto III, con superficie pari a 5.000 mq e volume utile di 15.000 mc, per una durata di 40 mesi;
- **D.D.G. n. F/31072 del 9 giugno 1999:** pronuncia di compatibilità ambientale emessa dalla Direzione Urbanistica della Regione Lombardia per il progetto di ampliamento della discarica costituito dai lotti A, B, C, D, E;
- **D.G.R. n. VI/44889 del 5 agosto 1999:** atto autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio, da parte della ditta *Agip Petroli S.p.A.*, dell'ampliamento della discarica per rifiuti speciali, costituito dai lotti A, B, C, D, E, con superficie complessiva di 25.876 mq, capacità utile totale di 62.100 mc ed una durata prevista di coltivazione pari a circa 12 anni.